



## NOTA ESPLICATIVA

**Oggetto:** *"Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza, dei Codici di comportamento"*, del 7 ottobre 2014, pubblicato sulla GU n. 233 del 7 ottobre 2014, come modificato con decisione del Consiglio del 12 maggio 2021.

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, nel corso dell'adunanza del 12.05.2021, ha approvato la modifica del *"Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza, dei Codici di comportamento"* precisato in oggetto.

Le revisioni apportate al testo del predetto regolamento sono orientate, principalmente, ad introdurre la regola che le comunicazioni e le notificazioni dell'Autorità, concernenti il procedimento sanzionatorio, sono effettuate direttamente dall'Autorità ordinariamente presso la casella di posta elettronica certificata (PEC) del destinatario della sanzione.

Inoltre, il novellato regolamento stabilisce, nei casi di mancanza di PEC, in deroga alla modalità ordinaria, che le comunicazioni e le notificazioni possano essere effettuate all'indirizzo di residenza dell'interessato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Infine, tenuto conto che sono stati riscontrati casi in cui la PEC dei soggetti obbligati non risulta disponibile sul sito istituzionale dell'amministrazione o dell'ente interessato e, altresì, che nell'iter procedimentale non è prevista una fase pre-istruttoria in cui l'Autorità può chiedere al RPCT le due informazioni, è ora sancito, che a richiesta, il RPCT comunichi la PEC o, in mancanza, l'indirizzo di residenza all'Autorità. Pertanto, i soggetti obbligati sono tenuti a comunicare al RPCT i dati da questo richiesti, e le successive modifiche, affinché il RPCT adempia tempestivamente l'obbligo informativo nei confronti dell'Autorità.

Ciò premesso, si illustrano nel dettaglio le modifiche apportate al testo attualmente in vigore:

1. alle premesse del Regolamento sono aggiunti due nuovi VISTI:
  - VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689 *"Modifiche al sistema penale"* e, in particolare, l'articolo 14 *"Contestazione e notificazione"*;
  - VISTO il codice di procedura civile e, in particolare, gli articoli 149 *"Notificazione a mezzo del servizio postale"* e 149-bis *"Notificazione a mezzo posta elettronica"*;



2. all'articolo 1 – **Definizioni** -, comma 1, dopo la lettera g) è aggiunta la lettera h) che recita:

*“«responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza» (RPCT), il soggetto individuato da ciascuna amministrazione ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge n. 190/2012 e dell'art. 43 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.”;*

3. all'articolo 11 – **Comunicazioni con l'Autorità, segreto d'ufficio e pubblicità** - il comma 3 è sostituito con il seguente:

*“3. Nel caso in cui la PEC dei soggetti obbligati non sia disponibile sul sito istituzionale dell'amministrazione o dell'ente interessato, l'Autorità chiede al RPCT di comunicare la medesima PEC o, in mancanza, l'indirizzo di residenza dei soggetti obbligati. Questi ultimi comunicano al RPCT i dati richiesti e le successive modifiche di tali dati. Il RPCT trasmette tempestivamente i dati all'Autorità”.*

4. dopo l'articolo 11 - **Comunicazioni con l'Autorità, segreto d'ufficio e pubblicità** – è introdotto l'articolo 12 - **Notificazioni dell'Autorità** – il cui testo è il seguente:

*“1. Le notificazioni sono effettuate dal responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge 24 novembre 1981, n. 689 e dell'art. 149-bis codice di procedura civile, alla casella di posta elettronica certificata (PEC) del destinatario della sanzione.*

*2. In mancanza di PEC, le notificazioni possono essere effettuate dal responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge 24 novembre 1981, n. 689 e dell'art. 149 codice di procedura civile, all'indirizzo di residenza del destinatario della sanzione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.”*

Il testo consolidato del Regolamento, approvato con delibera n. 437 del 12.05.2021, è disponibile nel sito istituzionale dell'Autorità, sezione Regolamenti, Anno 2021, tramite il seguente link:

<https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/RegolamentiANAC>